

Corso di formazione sulla Proprietà Intellettuale

Il diritto d'autore:
principi e normativa nazionale, comunitaria e internazionale

Palermo, 29 Ottobre 2014

Argomenti

La Legge sul Diritto d'Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;

Le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della scultura, della pittura, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale;

La SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMONS;

La normativa nazionale e le recenti sentenze;

Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;

Le sentenze internazionali.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 1/4

La legge 633 del 22/04/1941 con ss. mod. e int. (ultimo aggiornamento D. Lgs. n° 22 del 21.02.2014) "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" nota generalmente come Legge sul Diritto D'Autore, legifera la tutela delle opere definite dell'ingegno che siano di **carattere creativo** indipendentemente dall'ambito di applicazione qualunque ne sia il modo o la **forma di espressione**.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 1/3

il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la norma art. 1 Legge n. 633/1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della stessa Legge citata. Un'opera dell'ingegno riceve - pertanto - protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. La creatività, quindi, non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

Sentenza 27 febbraio 2014, n. 3085

Riprende la sentenza 28 novembre 2011, n. 25173

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 2/3

la creatività, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita dall'idea in sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione.

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

Sentenza 27 febbraio 2014, n. 3085

Riprende la sentenza 28 novembre 2011, n. 25173

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Approfondimento: CARATTERE CREATIVO 3/3

Creatività semplice

- si escludono forme necessitate o imposte dalla funzione utilitaria o distintiva, quelle banali, quelle standardizzate
- viene richiesto un grado di complessità espressiva o livello creativo

Creatività qualificata

- individualità dell'elemento creativo che deve riflettere la personalità dell'autore
- provenienza del processo creativo da una attività superiore rispetto alla normale interazione della vita quotidiana
- idoneità dell'opera ad attirare l'attenzione del pubblico o ad indurre i contraffattori a riprodurla
- soddisfare un'apprezzabile esigenza di ordine culturale

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 2/4

L'art. 2 della Legge 633 del 22/04/1941 afferma che sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 3/4

- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 4/4

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

Approfondimento: punti 4) e 10)

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

Il numero che così recitava: "4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;" è stato modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 successivamente abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il numero che così recitava: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico." è stato inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Approfondimento: le banche di dati

le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,

... Sono altresì protetti ... (omissis) ... le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Ad esempio per la dottrina e la giurisprudenza questa forma di tutela si applica alle pagine web.

Infatti i siti raccolgono e presentano al pubblico una pluralità di informazioni (testi, immagini, suoni) che sono poi disposti in forma metodica o sistematica (in una pagina o in pagine diverse) ed accessibili individualmente.

SOGGETTI DEL DIRITTO

Titolo I: Disposizioni sul diritto d'autore

Capo II: Soggetti del diritto

Articolo 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI CONNESSI 1/2

Titolo II: Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio sul diritto d'autore

- Capo I: Diritti del produttore di fonogrammi
- Capo II: Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
- Capo III: Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori
- Capo III-bis: Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore
- Capo III-ter: Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
- Capo IV: Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI CONNESSI 2/2

Titolo II: Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio sul diritto d'autore

- Capo V: Diritti relativi alle fotografie
- Capo VI: Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
- Capo VII: Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
- Capo VII-bis: Titolarità dei diritti connessi
- Capo VIII: Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CATEGORIE DI OPERE PROTETTE

PIANO OGGETTIVO

- opere semplici (art. 2 unico creatore)
- opere collettive (art. 3 più creatori con contributi separabili)
- opere elaborate (art. 4 con apporti riconducibili al altre opere esistenti)
- opere composte (art. 10 più creatori contributi indistinguibili ed inscindibili)

PIANO SOGGETTIVO

- unico soggetto
- più soggetti

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 1/4

Come introdotto **le forme espressive** tutelabili sono veramente tante e riguardano in sintesi tutto ciò che è espressione dell'opera dell'ingegno.

Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale se rappresentano **carattere creativo e valore artistico** ottengono il riconoscimento di opera tutelata mediante diritto d'autore.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 2/4

E' noto a tutti che questa forma di tutela va ben oltre la vita dell'autore e gli stessi eredi possono beneficiare dei vantaggi economici che scaturiscono dallo sfruttamento delle opere.

In questo diritto rientrano spesso prodotti industriali del design che quindi beneficiano di una duplice tutela, visto che esiste per il D.Lgs. 30/2005 la tutela del disegno e modello industriale.

Emerge infine dalla presenza della tutela per i programmi per elaboratore e delle banche dati che anche questa legge è in continuo aggiornamento per soddisfare le varie esigenze che il mondo odierno richiede.

Strutture attive per la tutela dei diritti sono: i Tribunali, la S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) e la AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni).

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 1/4

La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d'autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all'estero, attraverso le Società d'autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 2/4

Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L'adesione alla SIAE è libera e volontaria. L'autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l'intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.

In Italia, l'attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L'autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.

Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it


SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 3/4

Dal momento in cui l'autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L'autore non può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell'interesse diretto dell'autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.

Tratto da: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it



Simbolo del diritto d'autore

Non è obbligatorio indicare il simbolo per far valere il diritto. E' bene precisare che la apposizione sull'opera, insieme al nome dell'autore e/o di chi ha il diritto di sfruttamento dell'opera e dall'anno di creazione, può essere comunque utile per indicare l'intenzione dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e come deterrente contro eventuali violazioni di diritti.

AGCOM Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni

Ha adottato con voto unanime il regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

L'intervento dell'Agcom si fonda inoltre sulla convinzione che la lotta alla pirateria non possa limitarsi all'opera di contrasto, ma debba essere accompagnata da una serie di azioni positive volte a creare una cultura della legalità nella fruizione dei contenuti. In questo senso potrà operare l'apposito Comitato tecnico, formato da rappresentanti di tutti gli stakeholder e delle istituzioni interessate, che avrà il compito di favorire forme di autoregolamentazione finalizzate all'educazione degli utenti e alla promozione dell'offerta legale.

Il regolamento è in vigore dal 31 marzo 2014.

Il testo è disponibile sul sito dell'Autorità, www.agcom.it.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 3/4

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

A proposito delle Licenze

Cosa fanno le nostre licenze

Le licenze di Creative Commons sul diritto d'autore e gli strumenti creano un equilibrio all'interno del tradizionale ambiente dei "Tutti i diritti riservati" che le leggi sul copyright creano. I nostri strumenti danno a chiunque dai creatori individuali alle grandi compagnie ed istituzioni un semplice, standardizzato modo di garantirne il rispetto dei permessi sul diritto d'autore ai loro lavori creativi. La combinazione dei nostri strumenti ed i nostri utenti è un vasto ed in crescita bene comune digitale, un pozzo di contenuti che possono essere copiati, distribuiti, modificati, miscelati, ed usati come base di partenza, tutto entro i limiti della legge sul copyright.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Approfondimento: CREATIVE COMMONS 1/8



Attribuzione
CC BY

Questa licenza permette a terzi di distribuire, modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il credito per la creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È raccomandata per la diffusione e l'uso massimo di materiali coperti da licenza.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 2/8



Attribuzione - Condividi allo stesso modo

CC BY-SA

Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base, anche commercialmente, fino a che ti diano il credito per la creazione originale e autorizza le loro nuove creazioni con i medesimi termini. Questa licenza è spesso comparata con le licenze usate dai software opensource e gratuite "copyleft". Tutte le opere basate sulla tua porteranno la stessa licenza, quindi tutte le derivate permetteranno anche un uso commerciale.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 3/8



Attribuzione - Non opere derivate

CC BY-ND

Questa licenza permette la redistribuzione, commerciale e non, fintanto che viene trasmessa intera ed invariata, dandoti credito.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 4/8



Attribuzione - Non commerciale

CC BY-NC

Questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base per altre non commerciali, e benché le loro nuove opere dovranno accreditarti ed essere non commerciali, non devono licenziare le loro opere derivative con i medesimi termini.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 5/8



Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo

CC BY-NC-SA

Questa licenza permette a terzi di modificare, redistribuire, ottimizzare ed utilizzare la tua opera come base non commerciale, fino a che ti diano il credito e licenzino le loro nuove creazioni mediante i medesimi termini.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 6/8



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

CC BY-NC-ND

Questa licenza è la più restrittiva delle nostre sei licenze principali, permettendo a terzi soltanto di scaricare le tue opere e condividerle ad altri fino a che ti diano il giusto credito, ma non possono cambiarle in nessun modo od utilizzarle commercialmente.

Tratto da: <http://creativecommons.org/licenses/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 4/4

Tratto da: <http://creativecommons.org/publicdomain/>

I nostri strumenti per il Pubblico Dominio

I nostri strumenti relativi al pubblico dominio, invece, facilitano la scoperta di opere già nel pubblico dominio e permettono agli autori ed ai detentori di diritti che vogliono dedicare le loro opere al pubblico dominio di farlo.

CC0

Usa questo strumento universale se sei il detentore dei diritti d'autore o dei diritti sul/sui database, e desideri rinunciare a tutti i tuoi interessi sulla tua opera.

Marchio di pubblico dominio

Usa questo strumento se hai identificato un'opera libera da restrizioni di copyright. Creative Commons non consiglia questo strumento per opere che sono coperte da diritto d'autore in una o più giurisdizioni.

Ing. Marco Cali

CREATIVE COMMONS 7/8



CC0 — “No Rights Reserved”

Stai utilizzando uno strumento per rilasciare la tua opera senza restrizioni di diritto d'autore in tutto il mondo. Puoi utilizzare questo strumento anche se la tua opera è priva di restrizioni di diritto d'autore in alcune giurisdizioni, se vuoi assicurare che è priva di restrizioni ovunque. Creative Commons non raccomanda questo strumento per opere che sono già in pubblico dominio in tutto il mondo, usa invece il Marchio di Pubblico Dominio per tali opere.

Tratto da: <http://creativecommons.org/publicdomain/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CREATIVE COMMONS 8/8



The Public Domain Mark — “No Known Copyright”

Stai utilizzando uno strumento per opere che risultano essere prive di restrizioni di diritto d'autore. Creative Commons non raccomanda questo strumento per opere che sono vincolate dalla legge sul diritto d'autore in una o più giurisdizioni. Se vuoi svincolare la tua opera dalle restrizioni di diritto d'autore, utilizza invece la donazione al pubblico dominio CC0

Tratto da: <http://creativecommons.org/publicdomain/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI PATRIMONIALI

I principali diritti patrimoniali dell'opera sono:

art. 12	pubblicare e utilizzare economicamente
art. 13	riprodurre
art. 14	trascrivere
art. 15	eseguire, rappresentare o recitare
art. 17	distribuire
art. 18	tradurre
art. 18bis	noleggiare

Tutti questi diritti permettono all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI MORALI

I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.

I principali diritti morali dell'autore sono:

Personale: il diritto alla paternità dell'opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera) vedi art. 20;

Personale: il diritto all'integrità dell'opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la reputazione dell'autore) vedi art. 20;

Eredi: dopo morte autore (valgono i diritti dell'art. 20) vedi art. 23.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTI DURATA

Sezione III

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Art. 25.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 29.

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

APPROFONDIMENTI DELLA L. 633/41

CAPO IV: norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Sezione I: Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

Sezione II: Opere collettive, riviste e giornali

Sezione III: Opere cinematografiche

Sezione IV: Opere radiodiffuse

Sezione V: Opere registrate su supporti


Sezione VI: Programmi per elaboratore

Sezione VII: Banche di dati

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

La tutela secondo il diritto d'autore



Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

La chaise-longue di Le Corbusier



In base al criterio della scindibilità, la Cassazione con la sentenza del 7 dicembre 1994, n. 10516 ha negato la tutela del diritto d'autore alla chaise-longue di Le Corbusier.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Le Corbusier


il Tribunale di Monza, con sentenza del 23 aprile 2002, ha escluso il valore artistico dei prodotti di arredamento e dei mobili disegnati da Le Corbusier.

Il giudice, premettendo che erano stati gli stessi progettisti a dichiarare di aver privilegiato il concetto di funzione degli oggetti, piuttosto che il loro aspetto, ha motivato la decisione in tal senso: gli oggetti sono indubbiamente originali (soprattutto per il periodo in cui apparvero sul mercato), ma a suo avviso, non di valore artistico in sé, “che pare presupporre qualcosa di più che la semplice gradevolezza estetica. D'altra parte, non pare che la sola paternità della creazione in capo a persona che ha avuto grandissima importanza nel panorama dell'architettura del Novecento sia sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni sua creazione, ivi compresi gli oggetti pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano”.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Lampada arco di A. Castiglioni




Milano ha riconosciuto tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore la nota lampada Arco di Achille Castiglioni datata 1962 (ord. 28.11.2006).

Il tribunale ha quindi stabilito che la lampada Arco rappresenta «una delle espressioni più rilevanti delle concezioni progettuali ed estetiche del design italiano del dopoguerra».

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Lampada arco di A. Castiglioni



Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9906/12 pubblicata il 12 Settembre 2012, si è pronunciato in materia di copie di mobili di classic design, nel noto caso che ha visto Flos S.p.A. contrapporsi a Semeraro Casa e Famiglia S.p.A. In particolare, il procedimento era stato avviato da Flos (con intervento adesivo di Assoluce) in relazione alle copie della sua lampada “Arco” importata in Italia dalla Cina e commercializzate da Semeraro. Nella decisione in commento il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in proprietà intellettuale e industriale, ha rilevato in primo luogo come la lampada “Arco” – disegnata da Achille e Piergiacomo Castiglioni – possieda i requisiti richiesti dalla legge per godere di protezione di diritto d’autore, ovvero il “carattere creativo” e “valore artistico” di cui all’art. 2 n. 10 LdA.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

La sedia Panton di Vernier Panton



Milano ha riconosciuto tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore la nota sedia Panton di Vernier Panton del 1959 (ord. 29.12.2006). Il tribunale ha quindi stabilito che la sedia Panton «ha assunto nel tempo un proprio valore di raffigurazione estetica di concezioni artistiche più generali, di fatto ormai trascendenti la semplice natura di oggetto di arredamento cui la sua funzione originaria la relegava, in quanto anticipatrice dei temi e delle modalità espressive della pop art e capace di riassumere in sé le tendenze di rottura degli anni 60' in uno stile fortemente individuale del suo autore»

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it





Marco Gmail Immagini

Google
Italia

Cerca con Google

Sei sempre anonimo



Ing. Marco Cali

ansa.it - Disclaimer - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Preferiti Multimedia

Indirizzo <http://www.ansa.it/mainhtml/disclaimer.html> Vai Collegamenti >>

Google tutti i diritti riservati Search 231 blocked Check AutoLink AutoFill Options >>

ansa.it
IL PORTALE DELL'INFORMAZIONE

ANSA sul Telefonino
Il canale per la Telefonia mobile
Scopri come attivare i nostri servizi di news sul tuo telefonino

Sitemap Prodotti Contattaci I Soci ANSA

Home Italia Mondo Società Internet Economia Sport Spettacolo

DISCLAIMER

" I contenuti offerti dal portale ANSA sono gratuiti, redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti ad un accurato controllo da parte dell'ANSA. L' ANSA, tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti.

Testi, foto, grafica, materiali audio e video inseriti dall'ANSA nel proprio portale non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti, radio o videotrasmessi, da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma."

ANSA TOP NEWS
le breaking news in anteprima sul tuo telefonino

AnsaLive

VIDEO new
Top News
Sport
Economia

AUDIO
Top News
Sport
Economia

VIDEO INTERVISTE

ANSA BUSINESS
Business News
Salute
Telecomunicazioni

Romaeuropa Festival 2004

Cerca News Multimediale

CANALI E RUBRICHE

- In edicola oggi
- Un libro al giorno
- Meteo
- Borsa & Finanza
- Trasporti e Infrastrutture
- Ambiente
- Beni Culturali Sicilia
- Agroalimentare Lazio
- Agroalimentare

www.ansa.it/sito/stadio/disclaimer.html

EDIZIONI ANSA: [Modiglianesi](#) [Europa](#) [NuovaFrontiera](#) [Italiana](#) [Brasil](#) [English](#) [Realistica](#) [Mobile](#) Segui su: [Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

ANSA.it Disclaimer

[Tutte le notizie](#)
[Il mondo in Immagini](#)
[Vai alla Borsa](#)
[Vai al Mercato](#)

[Cronaca](#)
[Politica](#)
[Economia](#)
[Regioni+](#)
[Mondo](#)
[Cultura](#)
[Tecnologia](#)
[Sport](#)
[FOTO](#)
[VIDEO](#)
[Tutte le sezioni +](#)

ULTIMA ORA [L'EMERGENZA](#) [Genova](#) [Alluvione](#) [Maltempo](#) [Scuola](#) [Jobs Act](#) [Eletta](#) [Lombardia](#)

ANSA.it - Disclaimer

Disclaimer

Il sito internet ufficiale dell'ANSA, [www.ansa.it](#), (di seguito anche "Site") è un portale d'informazione giornalistica on-line che consente di essere informati sui principali fatti del giorno provenienti dall'Italia e dal Mondo. Il Site si propone inoltre di fornire una panoramica sulle principali attività dell'ANSA, sui prodotti informativi dalla stessa offerti e sulle relative modalità di fruizione. Tutti i contenuti del Site (notizie, foto, video, suoni, marchi, loghi, nomi a dominio, software applicativi, layout grafici, etc.) e i diritti ad essi connessi sono riservati, pertanto possono essere consultati esclusivamente per finalità di informazione personale, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso scritto di ANSA.

Le informazioni contenute nel Site sono fornite in base al convincimento, secondo buona fede, della loro accuratezza e veridicità, nonché nel rispetto dei principi di deontologia professionale vigenti in materia giornalistica. Tuttavia, ANSA, pur ponendo la massima cura nella tenuta del Site e considerando affidabili i suoi contenuti, declina ogni responsabilità in merito agli eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare da possibili errori o imprecisioni dei contenuti, ovvero dal mancato aggiornamento delle informazioni, soprattutto laddove i contenuti informativi siano assunti dall'utente a fondamento di decisioni circa iniziative o attività di carattere economico o finanziario. Dato il carattere libero dell'accesso al Site e lo scopo meramente divulgativo delle informazioni in esso contenute, queste non possono in alcun modo costituire aspettativa o diritto di alcun genere negli utenti; l'ANSA pertanto si riserva la facoltà di apportare modifiche o varianti, così come di modificare o sopprimere parti del Site, prodotti, servizi o attività nello stesso descritte.

Scopri l'offerta.

GPL TECH
UN PIENO DA **23€**

METANO ECO-M
100 KM CON **6€**

Scopri l'offerta

OGGI CON GPL
ECONOMIA E BENEFICI FISCALI INSIEME

- Diminuisce il costo della benzina
- Beneficio fiscale del 36% in ordinaria
- Via libera nei ciocchi del traffico

Enel SPA - © Enel 2006 - Tutti i diritti riservati - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Preferiti Multimedia

Indirizzo <http://www.enel.it/common/copyright.asp> Vai Collegamenti >>

Google tutti i diritti riservati Search 231 blocked Check AutoLip Vai a "http://www.enel.it/common/copyright.asp"

Home Aiuto Contattaci Cerca Mappa English



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

I PIACERI DELL'ENERGIA
Natura, sport, gastronomia, arte e scienza

Guida 2006

AZIENDA ATTIVITÀ SPORTELLO ON LINE FORNITORI EnelMAGAZINE

Nome Utente
Password

Modalità di accesso:
Normale | Sicura

Non sei registrato?
Recupera i tuoi dati

© Enel 2006 - Tutti i diritti riservati

Home > © Enel 2006 - Tutti i diritti riservati >

© Copyright

Enel S.p.A. 1999 - 2006

Tutti i diritti riservati

powered by ENEL Information & Communication Technology

Ogni diritto sui contenuti del sito è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo sito (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.

Stampa 



Ing. Marco Calì

Copyright dentro le clausole di responsabilità

La XYZ spa si riserva il diritto di completare o modificare la gamma di prodotti offerti nel catalogo o di eliminare prodotti dall'assortimento. La XYZ spa

Copyright XYZ spa („XYZ“). XYZ è un marchio protetto della XYZ spa. L'utilizzo di detto marchio da parte di terzi è ammesso solo dietro nostro espresso consenso.

Il titolare dei diritti su foto, loghi e testi è esclusivamente la XYZ. Questa autorizza l'utilizzo gratuito delle foto dei prodotti e dei grafici nell'ambito della loro presentazione, laddove né le foto dei prodotti né i grafici possono essere modificati e lavorati, in particolare tagliati, usati in modo non abituale, distorti o ridotti in qualsiasi altro modo. Prima di qualsiasi altro utilizzo a scopi commerciali deve essere sempre richiesto il consenso di XYZ.

Le foto devono sempre riportare l'indicazione della fonte „XYZ spa“. Quale contropartita per l'autorizzazione gratuita all'utilizzo delle foto la XYZ chiede un esemplare giustificativo in caso di media del settore stampa e una breve notifica nel caso di film e media elettronici. Vi dichiarate d'accordo sul fatto che la presente pattuizione non necessita di firme per entrare in vigore. Ai fini dell'utilizzo del presente catalogo da parte di terzi e dell'utilizzo delle relative clausole e condizioni valgono le leggi della Repubblica Italiana in materia.

Materiale fotografico di XYZ, www.xyz.it, www.abc-xyz.com,

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 1/9

Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo.

Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall'autore dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 2/9

La tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 3/9

Non sussiste concorrenza sleale per riproduzione di fotografie di un catalogo altrui, quando risulti che tutti i "depliant" pubblicitari delle macchine delle aziende operanti nel settore, presentano caratteristiche analoghe e quando le fotografie asseritamente riprodotte illustrino macchinari simili (ma non identici) a quelli del concorrente.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 4/9

Costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. l'utilizzare nei propri cataloghi fotografie appartenenti a un proprio concorrente, ancorché nel passato siano esistiti rapporti commerciali e, nella specie, le fotografie in questione apparissero nei cataloghi del soggetto passivo dell'illecito che il soggetto attivo usava, aggiungendovi un proprio volantino, per distribuire i prodotti (non si è invece ravvisata l'illiceità della condotta alla stregua dei n. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. perché il convenuto apponeva il suo marchio sui propri cataloghi, contenenti le fotografie, in modo evidente).

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 5/9

Il diritto all'utilizzazione economica dell'immagine fotografica di una modella, in caso di ritratto su sua commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l'unico legittimato a dolersi dell'eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all'eventuale indicazione del suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell'immagine del soggetto ritrattato.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 6/9

La notorietà del soggetto raffigurato consente la pubblicazione dell'immagine senza necessità del preventivo consenso solo in presenza di esigenze prioritarie di informazione pubblica, che mancano palesemente nel caso di periodici che perseguono fini di lucro mercè la pubblicazione di fotografie di nudo, intese solo a soddisfare la pubblica curiosità per le parti intime delle persone ritratte.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 7/9

L'efficacia del consenso alla divulgazione del ritratto, poiché si verte in tema di diritti della personalità, deve essere contenuta nei rigorosi limiti soggettivi ed oggettivi in cui il consenso stesso venne dato (nella specie, si è escluso che il consenso dato da un'attrice agli inizi della carriera – nome attrice omissis - alla diffusione di sue fotografie in cui era ritratta nuda potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni).

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 8/9

È illecita l'utilizzazione delle immagini di persona nota senza il suo consenso, in quanto la pubblicazione di fotografie - nella specie, di nudo - e di commenti su una rivista scandalistica, e la non attinenza di ciò al settore di attività del soggetto, reca pregiudizio all'onore e alla reputazione del ritrattato, nonché alla sua vita di relazione.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE ITALIANE 9/9

Il comune di Siena è privo di legittimazione attiva a far valere i diritti sull'immagine e sui simboli del palio di Siena in quanto delegato solo alla soprintendenza e alla direzione dei palii e dunque a mere funzioni organizzative e di polizia. La violazione del diritto all'immagine presuppone un comportamento attivo (riproduzione non autorizzata dell'immagine altrui) e non già un comportamento "omissivo" (omissione della riproduzione della immagine di una certa persona) mancando in tale ultimo caso l'indefettibile presupposto della riconoscibilità della persona (nella specie in una fotografia del palio di Siena era stata sostituita tramite fotomontaggio la persona di un alfiere del palio con quella di un modello professionista indossante un capo di abbigliamento oggetto di pubblicità). Il palio di Siena è pubblico evento risalente al XIII secolo, dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione, senza che chicchessia possa vantare diritti esclusivi di sorta su di esso. Nella rappresentazione del palio e nei caratteristici segni utilizzati dai partecipanti allo svolgimento di esso non è ravvisabile un apporto suscettibile da assurgere ad opera dell'ingegno proteggibile secondo la disposizione della legge sul diritto d'autore.

Tratto da: <http://www.fotografi.org/sentenze.htm>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

FOTO D'AUTORE



"American girl in Italy", di Ruth Orkin
Quell'istantanea venne scattata a Firenze il 22 agosto del 1951.

CENNI SULLE NORMATIVE COMUNITARIE

1. Direttive Europee (aderenti 28 paesi)


Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Direttive Comunitarie

28 paesi aderenti

Belgio, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi 1952
Danimarca, Irlanda,
Regno Unito 1973
Grecia 1981
Portogallo, Spagna 1986
Austria, Finlandia,
Svezia 1995
Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria 2004
Bulgaria, Romania 2007
Croazia 2013



Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

LE DIRETTIVE COMUNITARIE

- Direttiva 91/250 del 14 maggio 1991 (estensione della tutela autorale al software);
- Direttiva 92/100 del 19 novembre 1992 (riconosce il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie delle opere protette);
- Direttiva 93/82 del 27 novembre 1993 (verte in tema di diritti d'autore applicabili alla radiodiffusione via satellite e via cavo);
- Direttiva 93/98/CEE del 24 novembre 1993 (armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi);
- Direttiva 96/9 del 27 marzo 1996 (verte sulle banche dati);
- Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 (sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)
- Direttiva 2012/28/UE (su taluni utilizzi consentiti di opere orfane)

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

L'ULTIMISSIMA DIRETTIVA COMUNITARIA

Votata al momento solo dal Parlamento

Brussels, 4 February 2014

Commissioner Michel Barnier welcomes the European Parliament vote on the Directive on collective rights management

"Il voto di oggi rappresenta una pietra miliare per la realizzazione del mercato unico digitale", ha dichiarato il Commissario UE al Mercato Interno Michel Barnier. "La Direttiva faciliterà l'ingresso sul mercato europeo dei piccoli fornitori innovativi, contribuirà a una maggiore distribuzione e aumenterà l'offerta di musica online per gli utenti. La Direttiva", ha continuato Barnier, "permetterà di ammodernare il funzionamento delle società collettive che gestiscono i diritti d'autore (le cosiddette società di collecting) che gestiscono il copyright e i diritti associati per conto dei detentori, come autori e artisti, in tutta Europa".

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

approfondimento: Direttiva 2001/29/CE

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 11 settembre 2014

- 1) La nozione di «vincoli di vendita o di licenza», ... omissis ..., dev'essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un'istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell'opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.
- 2) L'articolo 5, ... omissis ... deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.
- 3) L'articolo 5, ... omissis ... dev'essere interpretato nel senso che esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, ... omissis ..., purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CENNI SULLE NORMATIVE INTERNAZIONALI

1. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata adottata dalla Assemblea generale della Nazioni Unite
2. La convenzione di Berna (Convenzione per la creazione di una Unione internazionale per le opere letterarie e artistiche)
3. La Convenzione Universale per il diritto d'autore (Convenzione di Ginevra)

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 1/10

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

Syllabus

ALICE CORPORATION PTY. LTD. v. CLS BANK
INTERNATIONAL ET AL.

CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR
THE FEDERAL CIRCUIT

No. 13-298. Argued March 31, 2014—Decided June 19, 2014

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato torto ad Alice Corp nel caso che la vede contrapposta a CLS Bank International, ritenendo invalidi i brevetti che l'accusa voleva contestare: di fatto il tribunale ha cambiato l'interpretazione dei requisiti di brevettabilità dei software e rafforzato il concetto di invalidità delle rivendicazioni di idee astratte.

Nella sentenza si legge che la Corte ha ritenuto che i brevetti chiamati in causa altro non facevano che rivendicare il concetto di "accordo intermediato", cioè "una pratica economica fondamentale ben nota nel nostro sistema commerciale".

Essenzialmente, la Corte Suprema ha stabilito che non basta aggiungere un generico "tramite un computer" ad un'idea altrimenti astratta per conferirle il necessario requisito di brevettabilità.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US5970479A

Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 2/10

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF DELAWARE

Comcast IP Holdings I, LLC,

Plaintiff,

v.

**Sprint Communications Company L.P.,
Sprint Spectrum L.P., and Nextel
Operations, Inc.,**

Defendants.

Civil Action No. 12-205-RGA

Il 6 luglio, un giudice di merito del Delaware ha respinto un brevetto Comcast che sosteneva il concetto di un sistema di telecomunicazioni computerizzato controllato con un utente prima di decidere se stabilire una nuova connessione.

La Corte ha rilevato che le operazioni descritte nel brevetto potrebbero essere facilmente eseguite da esseri umani che fanno telefonate.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US6873694, US7012916, US8170008, US8204046

Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 3/10

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

DIETGOAL INNOVATIONS LLC,
Plaintiff,

-v-

BRAVO MEDIA LLC (DIVISION OF NBC
UNIVERSAL MEDIA, LLC),
Defendant.

13 Civ. 8391 (PAE)
OPINION & ORDER

L'8 luglio, un tribunale di New York ha invalidato un brevetto sul concetto di utilizzare un computer per aiutare gli utenti a pianificare i pasti, durante il raggiungimento degli obiettivi della dieta. La corte è stata impressionata dell'argomento del titolare del brevetto che alcuni dei dettagli del brevetto - come l'uso di "menu Immagine" per scegliere i pasti - era sufficiente a rendere una idea brevettabile.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US6.585.516

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 4/10

United States Court of Appeals for the Federal Circuit

DIGITECH IMAGE TECHNOLOGIES, LLC,
Plaintiff Appellant,

v.

**ELECTRONICS FOR IMAGING, INC.,
SAKAR INTERNATIONAL, INC. (doing business as
Vivitar), GENERAL IMAGING COMPANY,
OVERSTOCK.COM, INC., NEWEGG, INC.,
NEWEGG.COM, INC., XEROX CORPORATION,
TOSHIBA CORPORATION, TOSHIBA AMERICA
BUSINESS SOLUTIONS, INC., TOSHIBA AMERICA
INFORMATION SYSTEMS, INC., AND TOSHIBA
AMERICA, INC.,**
Defendants-Appellees,

Il 17 luglio, la Corte d'Appello del Circuito Federale (che si occupa di tutti i casi di brevetti) ha respinto un brevetto sul concetto di mantenere colori sincronizzati su tutti i dispositivi con la costruzione di un profilo che descrive le caratteristiche di ogni dispositivo. Il giudice ha ritenuto che la creazione e l'utilizzo di questi profili sono stati passi solo mentali che potrebbero essere fatti da un essere umano e quindi non erano ammissibili per la protezione del brevetto.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US6128415

Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 5/10

**United States Court of Appeals
for the Federal Circuit**

PLANET BINGO, LLC,
Plaintiff-Appellant,

v.

VKGS LLC (doing business as Video King),
Defendant-Appellee.

2013-1663

Il 26 agosto, il circuito federale ha respinto un brevetto che ha sostenuto il concetto di esecuzione di un gioco del bingo su un computer. Il giudice ha stabilito che "Gestire il gioco del bingo è costituito esclusivamente da operazioni mentali che possono essere svolte da un essere umano con carta e penna".

Convertire quel processo in un programma di computer non porta a un'invenzione brevettabile.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US6398646, US6656045

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 6/10

UNITED STATES DISTRICT COURT
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA

#55

CIVIL MINUTES - GENERAL

Case No.	CV 11-10344 PSG (MRWx)	Date	August 29, 2014
Title	CMG Financial Services, Inc. v. Pacific Trust Bank, F.S.B.		
Present:	The Honorable Philip S. Gutierrez, United States District Judge		
Wendy K. Hernandez	Not Present	n/a	
Deputy Clerk	Court Reporter	Tape No.	

Il 29 agosto, un tribunale della California ha abbattuto un brevetto su un metodo di collegamento di una linea di mutui di credito a un conto corrente. La corte ha detto che le funzioni del computer generici indicati nel brevetto non erano abbastanza per meritare protezione.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US7627509

Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 8/10

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE

WALKER DIGITAL, LLC,	:	
	:	
Plaintiff-Counterdefendant,	:	
	:	
v.	:	C.A. No. 11-318-LPS
	:	
GOOGLE, INC.	:	
	:	
Defendant-Counterplaintiff.	:	

In una seconda decisione del 3 Settembre un giudice del Delaware ha respinto un brevetto sul concetto di un intermediario che selettivamente rivela informazioni su due parti ad ognuno - utilizzando un computer.

La corte ha notato che è stato a lungo comune per i cacciatori di teste aziendali di non comunicare talune informazioni su un datore di lavoro da potenziali dipendenti (e viceversa) fino a quando entrambe le parti sono pronti a procedere.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US5884270, US5884272

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 9/10

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF DELAWARE

TUXIS TECHNOLOGIES, LLC,

Plaintiff,

v.

AMAZON.COM, INC.,

Defendant.

Civil Action No. 13-1771-RGA

Il 3 Settembre, lo stesso giudice del Delaware invalidato un brevetto sul concetto di utilizzare un sistema informatizzato per "invogliare all'acquisto di prodotti" i clienti che acquistano un prodotto su altri prodotti che li potrebbero interessarti.

La Corte ha sottolineato che l'"upselling" è vecchio come il commercio stesso.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US6055513

Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPIO DI SENTENZA U.S.A. SUL "SOFTWARE" 10/10

**United States Court of Appeals
for the Federal Circuit**

BUYSAFE, INC.,
Plaintiff-Appellant,

v.

GOOGLE, INC.,
Defendant-Appellee.

2013-1575

Appeal from the United States District Court for the
District of Delaware in No. 11-CV-1282, Judge Leonard P.
Stark.

Decided: September 3, 2014

Il 3 Settembre, in una decisione definitiva, la corte d'appello del circuito federale ha annullato un brevetto che rivendicava il concetto di utilizzare fideiussioni per garantire una transazione - utilizzando un computer.

La Corte ha sottolineato che le fideiussioni sono state usate fin dai tempi antichi, e l'esecuzione di questa operazione ben nota con l'aiuto di un computer non la trasforma in un'invenzione brevettabile.

BREVETTI O DOMANDE DI BREVETTO CONTESTATE:

US7644019

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 1/X

16 capi di violazione della Legge sul diritto d'autore, compresa l'affannosa questione della mancanza della citazione del nome dell'autore, del fotografo le cui immagini sono state scaricate dalla rete, da un social network, da twitter. Un risarcimento pari a 1,2 milioni di dollari è quanto la nota Agenzia di Stampa Internazionale France Presse è stata condannata a pagare per le violazioni della Legge sul diritto d'autore colpevole di avere, volontariamente, scaricato e illegalmente usato e venduto, le 10 immagini di proprietà del fotografo haitiano Daniel Morel.

Daniel Morel aveva realizzato, in occasione della tragedia del terremoto di Haiti nel 2010, un reportage sul luogo, a poche decine di minuti dal disastro. A causa della congestione delle linee telefoniche aveva optato per la diffusione delle sue immagini per la rete, attraverso il Social Networking. L'Agenzia France Presse aveva individuato queste particolari e drammatiche immagini, tentato di contattare l'autore senza riuscirci e, nonostante questo, aveva deciso di scaricare ed usare il materiale senza preoccuparsi di avere la necessaria autorizzazione, acquisendo i necessari diritti preventivamente all'uso di queste immagini.

Tratto da: <http://www.assostampa.org/4465-violazione-della-legge-sul-diritto-dautore-storica-sentenza/>
Ing. Marco Calì

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 1/6

Negli Stati Uniti, di fronte alla United States District Court for the District of Nebraska è in corso una vertenza inconsueta avente ad oggetto il contrasto tra una prolificissima scrittrice e il suo editore. L'autrice afferma di pubblicare un nuovo libro ogni due settimane e di venderne circa 5.500 copie in formato elettronico in sei mesi e 150 copie cartacee annue. La controversia è sorta quando l'autrice ha iniziato a vendere i suoi libri direttamente attraverso Amazon con uno smercio di 1500 copie elettroniche e 650 copie cartacee giornaliere con un ricavo di rispettivamente 115 e 148 dollari al giorno. Successivamente, l'Editore ha intimato ad Amazon la sospensione di siffatte vendite per violazione dei 28 contratti sottoscritti tra l'autrice e l'editore e del Digital Millennium Copyright Act. Di fronte a questo provvedimento l'autrice ha denunciato il suo editore, affermando che la sua iniziativa violava la buona fede contrattuale in quanto la medesima afferma di avere mantenuto il diritto di pubblicare e distribuire i propri lavori in via indipendente dall'Editore. Al momento, la Corte ha rigettato l'impugnazione presentata dall'autrice, riservandosi di pronunciarsi in seguito sulla valutazione del merito della causa e sulla richiesta di danni proposta da parte ricorrente.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 2/6

Sempre in materia di diritto d'autore, nello specifico per quel che concerne la distribuzione e la diffusione di opere protette da copyright, la Corte distrettuale del Southern District di New York ha parzialmente risolto a favore di Pandora Media, società che gestisce una radio via Internet, una controversia relativa alla riproduzione di tutti i brani della biblioteca di ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) da parte della radio online. Quest'ultima ha sostenuto vittoriosamente in giudizio di aver ottenuto dall'ASCAP una licenza che le consente di riprodurre l'intera collezione di brani, nonostante i tentativi di alcuni discografici membri dell'associazione (tra i quali si ricordano EMI Music Publishing , Sony / ATV Music Publishing e Universal Music Publishing Group) di rinegoziare separatamente i termini della suddetta licenza.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 3/6

In Canada, la Supreme Court of Justice dell'Ontario, ha rigettato l'istanza di intervento in causa da parte di un asserito detentore di diritti patrimoniali d'autore poiché detta istanza non appare essere giustificata dalla presenza di un interesse ad agire da un lato; mentre dall'altro lato essa è stata presentata in ritardo rispetto all'esercizio dell'azione.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 4/6

In Inghilterra, la England and Wales Patents County Court ha affrontato una controversia tra una università americana di orientamento religioso (la Regent University, Virginia, USA) verso una università inglese di recente fondazione (la Regent's University London) per l'utilizzo del vocabolo "Regent". Secondo parte attrice vi sarebbero "special grounds" ai sensi del Article 104 del CTM Regulation (207/2009/EC) per impedire l'utilizzo del vocabolo all'analogia istituzione inglese. Seppure le due istituzioni non siano confondibili per distanza (una si trova negli Stati Uniti e l'altra a Londra) né per policy di insegnamento (dato che una è di matrice religiosa, l'altra sia di privata e laica), a parere dei ricorrenti sussisterebbe una innegabile confondibilità della seconda università a danno della prima sul mercato dei corsi online. Tuttavia, il giudice inglese ha rigettato l'istanza e le argomentazioni di parte attrice poiché se da un lato parte attrice non ha provato l'inquantificabile danno (ovvero rischio) di danno che subirebbe, dall'altro sarebbe eccessivamente oneroso per la convenuta cambiare il nome proprio e dei dipartimenti ad essa afferenti.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 5/6

In Nuova Zelanda, di fronte al Copyright Tribunal of New Zealand si è svolta una nuova controversia in materia di file sharing, di identificazione del fruitore di file musicali attraverso l'ordine all'Internet service provider dello svelamento del titolare della connessione. La causa si è conclusa con l'ordine di pagamento all'utente disvelato di circa 26,29 dollari quale compensazione per il materiale musicale illecitamente downloadato e di più di 400 dollari per spese legali tanto di parte attrice quanto dei costi di giustizia.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

ESEMPI DI SENTENZE INTERNAZIONALI 6/6

In Francia, il Tribunal de grande instance di Parigi ha condannato la società titolare di un sito web al pagamento di 3000 euro per il risarcimento del danno patrimoniale e di 500 euro a titolo di risarcimento del danno morale per aver riprodotto a scopo commerciale e senza autorizzazione un quadro raffigurante una veduta paesaggistica. L'aspetto interessante della decisione riguarda il fatto che il quadro è stato regolarmente acquistato nel 2006 dalla parte convenuta, pertanto la vendita del bene materiale non comprende la licenza del suo sfruttamento commerciale dell'immagine online.

Tratto da: <http://elenafalletti.wordpress.com/2013/10/22/ultimi-orientamenti-internazionali-in-materia-di-diritto-dautore/>

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Grazie per l'attenzione

Per approfondimenti:

Ing. Marco Calì

Viale Lazio, 66 – 90144 Palermo

Tel/Fax: 091 2510113

Mob: 3395975411

E-mail: info@brevetti.sicilia.it

www.brevetti.sicilia.it